

PARTNER AGREEMENT

Smartpms API Terms & Conditions

Generated 11 Sep 2026, 07:13 UTC · Smartness S.r.l.

AGREEMENT DETAILS	
COMPANY	VINERIA SNC DI ANDREOTTA FILIPPO E C
CONTACT EMAIL	foresteriastazzona@gmail.com
REQUEST REFERENCE	#216
AGREEMENT ID	#138

Terms & Conditions

Contratto API SmartPMS

Tra

Smartness S.r.l., con sede legale in Via Parteli 19, Rovereto (TN), iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, con codice fiscale e P. IVA 02576010223, PEC: helium@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito "**Smartness**"

e

il soggetto giuridico che accede alle API del PMS e/o accetta il presente Contratto (di seguito, il "**Partner**"), il quale, mediante tale accettazione, dichiara di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza e impegno e di aver preso visione e accettato integralmente i termini e le condizioni che seguono.

Smartness e il Partner di seguito congiuntamente anche le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

PREMESSO CHE

- Smartness, e il resto delle società direttamente o indirettamente detenute o controllate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) dalla stessa (complessivamente, il "**Gruppo Smartness**") sviluppano e commercializzano soluzioni software per il settore hospitality e per strutture ricettive tra cui, a titolo esemplificativo, RMS (Revenue

Management System), PMS (Property Management System), Booking Engine, Channel Manager, Messaggistica AI, Revenue Management Software, Email Marketing Software, Software di gestione delle Recensioni nonché ulteriori software sviluppati dal Gruppo Smartness o da terzi, secondo la lista disponibile tempo per tempo sul sito internet www.smartness.com (di seguito, congiuntamente i "**Software Smartness**");

2. In particolare, ai fini di cui al presente Contratto, come infra definito, il Gruppo Smartness sviluppa e commercializza il gestionale in cloud per strutture ricettive denominato "**SmartPMS**", che consente la connessione con integrazioni software sviluppate da terze parti (di seguito, il "**PMS**");
3. il Partner ha sviluppato una propria integrazione software (di seguito, il "**Software**") e, dovendo erogare i propri servizi alle strutture ricettive presso cui è in uso il PMS (di seguito, i "**Clients**"), ha manifestato a Smartness l'esigenza di accedere alle API del PMS stesso allo scopo di connettere il Software;
4. le Parti, al fine di consentire la connessione tra il PMS e il Software, intendono regolare l'accesso, da parte del Partner, al PMS mediante API, secondo i termini e le condizioni di cui al presente contratto (di seguito, il "**Contratto**").

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1. Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrale e sostanziale del Contratto e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

Art. 2. Oggetto e modalità di esecuzione del Contratto

2.1 Con il Contratto, Smartness autorizza il Partner ad accedere alle API del PMS per consentire la connessione tra il Software ed il PMS stesso, affinché il Partner possa erogare il proprio servizio ai Clienti che ne abbiano fatto richiesta. Il Contratto disciplina pertanto tutti i possibili accessi del Partner al PMS mediante API. A tal fine, dopo la sottoscrizione del Contratto, Smartness fornirà al Partner una api key identificativa del Partner stesso.

2.2 Il Partner, per ottenere l'accesso alle API del PMS, deve richiedere a ciascun Cliente la creazione di credenziali ad hoc ed univoche per il Partner stesso.

2.3 Resta inteso che il Partner è esclusivo responsabile:

2.3.A. della connessione del Software al PMS;

2.3.B. della ricezione delle credenziali da parte di ciascun Cliente, che è libero, a suo insindacabile giudizio, di non autorizzare ciò non rispondendo Smartness ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c..

Art. 3. Obblighi, dichiarazioni e garanzie del Partner

3.1 Il Partner dichiara e garantisce:

1. di avere ottenuto dal Cliente ogni autorizzazione necessaria per connettersi alle API del PMS. Smartness potrà chiedere al Partner di fornire adeguata prova della circostanza;
2. che l'accesso mediante API, così come l'utilizzo delle informazioni rese disponibili da Smartness con tale modalità, verrà effettuato al solo scopo consentito da Smartness di connettere il Software al PMS, trattandosi di un'operazione necessaria affinché il Partner possa erogare il proprio servizio al Cliente;
3. di essere esclusivo responsabile della connessione del Software al PMS avendo verificato la compatibilità;
4. di rispettare quanto espressamente previsto al successivo art. 18.

3.2 Le credenziali di accesso alle API sono personali e non cedibili e il Partner si obbliga a conservarle con diligenza così come a non comunicarle e/o trasmetterle a terzi e/o metterle a disposizione di terzi e/o divulgarle. Il Partner sarà unico responsabile per l'eventuale smarrimento e/o comunicazione a terzi e/o divulgazione delle credenziali di accesso, così come dei danni che dovessero derivare, nonché da un utilizzo improprio e/o non autorizzato delle stesse, anche da parte di terzi. Il Partner è tenuto a segnalare tempestivamente a Smartness l'eventuale perdita di credenziali e/o accessi da parte di terzi e/o eventuali abusi secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

3.3 In ogni caso, è fatto divieto al Partner di accedere alle API e/o utilizzare le informazioni rese disponibili da Smartness con tale modalità in modo contrario alla legge e comunque per scopi diversi dalle finalità del Contratto quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- illeciti e/o discriminatori e/o comunque idonei a causare danni a Smartness e/o ai Clienti e/o a terzi;
- in violazione di diritti di terzi, anche di proprietà intellettuale;
- idonei a pregiudicare le funzionalità del PMS e/o le apparecchiature del Cliente e/o di terzi;
- idonei a ledere l'immagine di Smartness e/o dei Clienti e/o di terzi;
- in violazione del Contratto.

3.4 Il Partner si obbliga ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna al fine di evitare la sottrazione e/o qualsiasi utilizzo non autorizzato delle credenziali di accesso alle API e/o accessi non autorizzati alle API, così come per prevenire frodi informatiche. Il Partner dichiara di essere in possesso di procedure volte a ridurre, individuare e gestire i rischi informatici e di essersi dotato di adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche in grado di garantire la protezione delle informazioni di cui viene a conoscenza e la sicurezza informatica, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, firewall ed antivirus, mantenendoli costantemente aggiornati ed effettuando controlli periodici.

3.5 Il Partner si obbliga pertanto a manlevare e tenere indenne Smartness da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi compresi perdite, danni, guasti, malfunzionamenti, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura, nonché da ogni pretesa e azione risarcitoria che dovesse derivare dalla violazione del presente articolo. Smartness si riserva di sospendere e/o bloccare l'accesso al PMS mediante API, senza preavviso, in tutte le ipotesi di inadempimento da parte del Partner del Contratto e/o qualora rilevi che Il Partner ha fornito informazioni e/o qualsivoglia elemento non veritieri, contrari alla legge e/o comunque in caso di violazione del Contratto da parte del Partner, tra cui nell'ipotesi in cui avesse richiesto l'accesso alle API senza essere debitamente autorizzato.

Art. 4. Segnalazioni

4.1 Qualora il Partner rilevi il rischio, anche solo potenziale, di un utilizzo improprio e/o non autorizzato delle credenziali e/o accessi impropri e/o non autorizzati alle API, così come di frodi informatiche è tenuto a comunicarlo per iscritto a Smartness, senza indugio e comunque entro e non oltre 24 ore dalla scoperta, al seguente indirizzo integrations@smartpricing.it e/o via pec.

4.2 Con la comunicazione di cui al precedente art. 4.1. Il Partner è tenuto a fornire una descrizione della tipologia e del livello di rischio, nonché le misure già adottate per contenere e/o porre rimedio alla situazione riscontrata.

4.3 Le Parti congiuntamente si impegnano ad adottare, ciascuno per quanto di propria competenza ed in considerazione dei rispettivi ruoli e responsabilità, le misure più opportune e/o adeguate per prevenire e/o porre rimedio alla situazione riscontrata senza che ciò implichi un riconoscimento, per qualsivoglia ragione, di una azione e/o omissione di Smartness.

Art. 5. Condizioni economiche

5.1 Le condizioni economiche del presente Contratto — ivi incluse eventuali commissioni una tantum, commissioni ricorrenti e revenue share — sono definite tra le Parti in un separato accordo commerciale (ordine/offerta) sottoscritto da entrambe, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. In assenza di un separato accordo commerciale sottoscritto dalle Parti, l'accesso alle API del PMS è regolato dai restanti termini e condizioni del presente Contratto.

5.2 Salvo quanto diversamente previsto nel separato accordo commerciale di cui all'art. 5.1, le commissioni eventualmente dovute dal Partner a Smartness verranno corrisposte secondo la procedura di seguito indicata:

- entro 15 (quindici) giorni prima della fine di ciascun trimestre solare, il Partner si impegna a trasmettere a Smartness un resoconto dettagliato del valore delle commissioni dovute per il trimestre in corso. Sulla base di tale resoconto, Smartness emetterà fattura nei confronti del Partner per gli importi dovuti, ai termini e alle condizioni previsti dall'accordo commerciale;
- il Partner sarà tenuto a corrispondere a Smartness i corrispettivi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del trimestre di riferimento.

5.3 In caso di mancato rispetto delle condizioni economiche eventualmente concordate da parte del Partner, Smartness si riserva il diritto di notificare per iscritto la cessazione del Contratto, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 6.

5.4 Le presenti condizioni non limitano la facoltà di Smartness di intraprendere ulteriori azioni legali per garantire il rispetto del Contratto e la tutela dei propri diritti.

Art. 6. Durata. Risoluzione

6.1 Il Contratto ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, il Contratto si intende rinnovato automaticamente per un ugual periodo, salvo disdetta che ciascuna Parte può comunicare per iscritto all'altra con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.

6.2 Resta inteso che in caso di cessazione del contratto stipulato tra Smartness ed i Clienti per l'utilizzo del PMS, Smartness disabiliterà l'accesso limitatamente a tali Clienti senza responsabilità alcuna nei confronti del Partner.

6.3 Smartness avrà diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, senza necessità di diffida e/o di costituzione in mora, inviando al Partner semplice comunicazione scritta in tal senso, qualora Il Partner si rendesse inadempiente, in tutto od in parte, anche ad una sola delle obbligazioni di cui agli artt. 3., 4., 7., 8., 9. In tal caso, il Partner dovrà altresì corrispondere a Smartness, a titolo di penale ex art. 1382 c.c. un importo pari all'ARR (Annual Recurring Revenue) generato da Gruppo Smartness con riferimento ai Clienti oggetto della violazione, moltiplicato per 3 (tre), fatto salvo il diritto di Smartness al risarcimento di eventuali danni maggiori subiti.

6.4 In tutti i casi di cessazione del Contratto, Smartness disabiliterà al Partner l'accesso al PMS tramite API e il Partner si obbliga a cessare qualsivoglia utilizzo delle informazioni e dati a cui ha avuto accesso.

Art. 7. Riservatezza

7.1 Il Partner è tenuto alla massima riservatezza in merito a tutte le informazioni, dati, documenti, di Smartness e/o dei Clienti di cui dovesse venire a conoscenza, con qualunque supporto, nell'esecuzione del Contratto, tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante l'accesso al PMS mediante API e si obbliga pertanto a non utilizzarli e/o cederli e/o comunque a disporne oltre e/o per scopi diversi dalla connessione del Software al PMS senza il preventivo consenso scritto di Smartness.

Art. 8. Divieto di cessione

8.1 Il Contratto non può essere ceduto dal Partner a terzi, salvo il consenso scritto di Smartness.

Art. 9. Proprietà intellettuale e industriale

9.1 In nessun caso il Contratto costituisce cessione e/o licenza di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale da parte di Smartness al Partner.

9.2 I codici sorgente del PMS sono di proprietà esclusiva di Smartness. È fatto divieto al Partner di decodificare, decompilare e/o disassemblarli e/o tentare in qualsivoglia modo di derivare il codice sorgente del PMS.

9.3 Il Partner si impegna a non utilizzare, in qualunque forma, modo, con qualunque mezzo e per qualsivoglia scopo, i marchi, segni, loghi, nomi o altre designazioni nonché i certificati di proprietà di Smartness al di fuori delle ipotesi consentite e/o senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta di Smartness e nei limiti e con le modalità di tale autorizzazione, obbligandosi a manlevare e tenere indenne Smartness dai danni e/o qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla violazione del presente articolo.

9.4 Il Partner autorizza fin d'ora Smartness a pubblicare sui propri siti e/o canali la denominazione del Partner e/o del Software.

Art. 10. Limitazione di responsabilità di Smartness

10.1 Smartness non si assume nessuna responsabilità in merito alla correttezza e/o attendibilità dei dati così come ai risultati che il Partner dovesse ottenere accedendo e/o connettendosi al PMS, né fornisce alcuna garanzia al riguardo.

10.2 In nessun caso Smartness è responsabile per le eventuali perdite di profitto e/o di lucro cessante, per qualunque altro tipo di danno economico per i danni diretti e/o indiretti, conseguenti, derivanti o in relazione all'uso, alle condizioni, alla performance, alla manutenzione, alla mancata o ritardata funzionalità delle attività oggetto del

Contratto, anche nel caso in cui Smartness sia stata informata e/o sia venuta a conoscenza di dette circostanze.

10.3 Il Partner riconosce che Smartness non potrà essere responsabile per malfunzionamenti e/o sospensioni e/o ritardi di funzionamento derivanti da:

1. cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, incendi, eventi naturali;
2. provvedimenti di enti pubblici e/o dell'autorità giudiziaria e/o dell'autorità governativa;
3. inaccessibilità logica al PMS dovuta a variazioni delle credenziali di accesso da parte del Partner e/o dei Clienti;
4. impossibilità di accesso al PMS e/o indisponibilità dovuta ad azioni imputabili al Partner e/o ai Clienti e/o a terzi;
5. interruzione del funzionamento del PMS causata dal Partner e/o dai Clienti e/o dovute all'indisponibilità di reti di altri provider;
6. malfunzionamenti e/o guasti e/o anomalie e/o manutenzioni causati dal Partner e/o dai Clienti;
7. volumi di utilizzazione che eccedano i limiti contrattualmente previsti e/o connessi alla struttura e/o natura del PMS;
8. indisponibilità per aggiornamenti delle infrastrutture fisiche e/o altri interventi di manutenzione programmata;
9. malfunzionamento della rete internet con la conseguente possibile interruzione del funzionamento del PMS;
10. malfunzionamento del personal computer e/o notebook e/o smartphone e/o tablet e/o hardware e/o qualsivoglia dispositivo del Partner e/o dei Clienti anche a causa di file scaricati da Internet e/o installati e/o non utilizzati correttamente dal Partner e/o dai Clienti stessi che pregiudicano il corretto funzionamento del PMS;
11. mancato aggiornamento da parte del Partner e/o dei Clienti di propri hardware e/o software per libera scelta degli stessi ed anche qualora vi sia stata una specifica richiesta da parte di Smartness e/o di terzi e non eseguita;
12. obsolescenza di hardware e/o software e/o qualsivoglia strumento utilizzato dal Partner e/o dai Clienti;
13. servizi di terze parti;
14. incompatibilità tra PMS e Software.

10.4 Resta inteso che Smartness è estranea a qualsivoglia attività svolta dal Partner nei confronti del Cliente così come a qualsivoglia rapporto che Il Partner intrattiene con terzi, siano essi Clienti e/o altri soggetti. Il Partner è pertanto esclusivo responsabile nei confronti del Cliente dei servizi dallo stesso forniti tramite il Software.

Art. 11. Obblighi di Non Concorrenza

11.1 Per tutta la durata del presente Contratto e per il periodo di 24 mesi successivi alla cessazione dello stesso per qualsiasi ragione, il Partner si impegna espressamente nei confronti di Smartness e del resto delle società del Gruppo Smartness, limitatamente ai Clienti per i quali Smartness ha concesso il collegamento alle API del PMS (di seguito, i "**Clienti Connessi**") e con riferimento ai soli Software Smartness effettivamente in uso presso ciascun Cliente Connesso, a:

1. non contattare - anche indirettamente tramite terzi - il Cliente Connesso con la finalità di distribuire (in qualsiasi forma, mediante contratti di licenza / sublicenza e/o fornitura e/o altro) prodotti software in concorrenza con i Software Smartness in uso presso tale Cliente Connesso;

2. non sollecitare – anche indirettamente tramite terzi - il Cliente Connesso a risolvere e/o disdettare e/o recedere da, e/o in ogni caso terminare, i rispettivi contratti in essere con Smartness e/o altra società del Gruppo Smartness, per la licenza / sublicenza e/o fornitura dei Software Smartness in uso presso tale Cliente Connesso.

A titolo esemplificativo, qualora Smartness conceda al Partner il collegamento API per un determinato Cliente che utilizzi i Software Smartness "SmartPMS" e "Smartpricing", l'impegno di non concorrenza del Partner nei confronti di tale Cliente è circoscritto ai soli predetti prodotti, restando il Partner libero rispetto a ogni altro prodotto e/o servizio.

11.2 In caso di violazione da parte del Partner degli obblighi di non concorrenza di cui al presente art. 11, il Partner sarà tenuto a corrispondere a Smartness, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., un importo pari all'ARR (Annual Recurring Revenue) generato dal Gruppo Smartness con riferimento ai Software Smartness oggetto della violazione presso il Cliente Connesso interessato, moltiplicato per 3 (tre), fatto salvo il diritto di Smartness al risarcimento di eventuali danni maggiori subiti.

Art. 12. Modifiche e precedenti pattuizioni

12.1 Le Parti convengono che qualsiasi eventuale modifica al contenuto del Contratto dovrà avvenire ed essere approvata esclusivamente per iscritto e risultare da atto sottoscritto da entrambe.

12.2 Il Contratto supera qualsiasi precedente scambio di documenti, discussioni e accordi raggiunti dalle Parti in relazione alle questioni oggetto del Contratto, la firma in calce al Contratto costituendo quindi, ove necessario, risoluzione consensuale con effetto immediato di qualsivoglia altra pattuizione eventualmente in essere.

Art. 13. Miscellanea

13.1 Nulla di quanto contenuto nel Contratto potrà essere interpretato come, né istituisce, un rapporto di agenzia, lavoro, un rapporto fiduciario, di rappresentanza o di altra natura tra le Parti.

13.2 Se un qualsiasi articolo del Contratto (o parte di esso) o l'applicazione di una sua disposizione (o parte di essa) viene ritenuta invalida, illegale o inapplicabile da un Tribunale della giurisdizione competente, tale invalidità, illegalità o inapplicabilità non pregiudica qualsiasi altro articolo del Contratto o l'applicazione di una sua disposizione (o la parte restante degli stessi).

13.3 Le Parti si danno atto che le condizioni pattuite nel Contratto sono state liberamente tra loro concordate per il caso specifico al fine di dare esito a un rapporto caratterizzato da un perfetto equilibrio economico.

13.4 I rimedi specifici ai quali entrambe le Parti possono ricorrere ai sensi del Contratto sono cumulativi e non sono da intendere come escludenti altri rimedi ai sensi dello stesso o della legge. Nessuna rinuncia da parte di una delle Parti, sia espressa sia tacita, a qualche diritto derivante dal Contratto o alla contestazione di qualche violazione o inadempienza di una disposizione, costituirà o si riterrà come rinuncia definitiva a tale diritto o a qualsiasi altra disposizione, contestazione di violazione o di inadempimento del Contratto. L'accettazione di qualsiasi pagamento da parte di una delle Parti non sarà ritenuta rinuncia a contestare qualunque ulteriore violazione o inadempienza dell'altra Parte di qualche disposizione del Contratto.

13.5 I titoli delle clausole contenute nel Contratto sono destinati unicamente a facilitare il riferimento, ma non a definire, limitare, descrivere o individuare il contenuto delle stesse.

13.6 Le espressioni indicate nel Contratto con la lettera maiuscola, sia al plurale che al singolare, hanno il significato precisato accanto a ciascuna di esse.

Art. 14. Comunicazioni

14.1 Salvo quanto altrimenti espressamente previsto nel Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del Contratto, ad eccezione delle comunicazioni di carattere operativo che non comportino modificazioni alle reciproche obbligazioni previste dal Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec; essa si intenderà efficacemente e validamente eseguita, se ricevuta, sempreché sia inviata agli indirizzi indicati in epigrafe ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto in conformità al presente articolo. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini previsti dal Contratto, farà fede la data di invio attestata dall'Ufficio Postale ovvero la data della conferma del gestore del servizio.

14.2 È ammesso altresì l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, purché consentano a tutte le Parti di tenere traccia dello scambio di corrispondenza.

14.3 Presso gli indirizzi di cui al precedente art. 14.1. le Parti eleggono il domicilio a ogni fine relativo al Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 15. Accettazione del Contratto

15.1 Il Contratto si intende validamente concluso e vincolante per le Parti al momento dell'accettazione dei presenti termini e condizioni da parte del Partner, manifestata mediante apposizione del relativo flag/spunta di accettazione e/o mediante l'accesso e l'utilizzo delle API del PMS. Tale accettazione produce i medesimi effetti di una sottoscrizione e comporta l'integrale adesione del Partner a tutte le clausole del Contratto.

15.2 È parimenti ammesso l'uso della firma elettronica o digitale per la sottoscrizione del Contratto, nel caso in cui anche solo una delle Parti sia abilitata, e sarà accettato come se il Contratto fosse stato sottoscritto con firma apposta a mano. Con la firma elettronica o digitale si fa riferimento ad un sistema di firma che consenta di verificare l'identità dei firmatari al pari di una firma apposta a mano, accertando la fonte.

Art. 16. Foro esclusivo e legge applicabile

16.1 Il Contratto è soggetto esclusivamente alla legge italiana, con espressa esclusione delle sue norme di diritto internazionale privato sulla legge applicabile, ed il Foro di Milano sarà l'unico foro esclusivamente competente per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione ad esso, con espressa esclusione di qualsiasi Foro concorrente.

Art. 17. Principi fiscali

17.1 Ciascuna Parte è responsabile nel determinare e sostenere quali, se ce ne sono, tasse e/o imposte e/o altro onere si applichino in relazione al Contratto.

17.2 Qualsiasi imposta e/o tassa sul Contratto: (a) se intimata o sorta a seguito di un "Caso d'uso", una "Enunciazione" o una "registrazione volontaria" del Contratto, è a carico della Parte che ha causato il "Caso d'uso", la "Enunciazione" o la "registrazione volontaria"; (b) se intimata o sorta a seguito di una violazione delle disposizioni incluse nel Contratto,

sarà a carico, anche a titolo di penale, della Parte che con il suo comportamento ne avrà determinato la necessità.

Art. 18. Protezione dei dati personali

18.1. Ciascuna Parte dichiara di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento UE 2016/679 (di seguito il "**GDPR**") e nella normativa nazionale di riferimento e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

18.2. Nell'ambito di esecuzione delle attività disciplinate dal Contratto, le Parti possono venire a conoscenza di una serie di dati personali riferibili: i) ai Clienti, ii) ai dipendenti, collaboratori e, comunque, qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte e iii) ai soggetti che hanno in essere prenotazioni presso i Clienti (di seguito gli "**Ospiti**").

18.3. Con riferimento al trattamento di dati personali dei Clienti, ciascuna Parte, quale autonomo titolare del trattamento, tratta tali dati per le finalità e con le modalità meglio descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del GDPR, che le Parti dichiarano di aver consegnato ai Clienti.

18.4. Con riferimento ai dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale, ecc.), questi sono trattati dall'altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali all'esecuzione del rapporto disciplinato dal presente Contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

18.5. Con riferimento ai dati personali degli Ospiti, il Cliente è titolare del trattamento, mentre le Parti sono responsabili del trattamento. Ciascuna Parte dichiara di aver sottoscritto con il Cliente apposito contratto ai sensi dell'art. 28 del GDPR, ove sono disciplinati obblighi e responsabilità rispetto al trattamento dei dati personali degli Ospiti di rispettiva competenza. Il Cliente, nella sua qualità di titolare del trattamento, resta l'unico soggetto responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi sanciti dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento, previsti a suo carico. Le Parti non si assumono alcuna responsabilità per eventuali inosservanze o inadempimenti che incombono sul Cliente.

Il Partner dichiara di approvare specificatamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto e modalità di esecuzione del Contratto); art. 3 (Obblighi, dichiarazioni e garanzie del Partner); art. 4 (Segnalazioni); art. 5 (Condizioni economiche); art. 6 (Durata. Risoluzione); art. 7 (Riservatezza); art. 8 (Divieto di cessione); art. 9 (Proprietà intellettuale e industriale); art. 10 (Limitazione di responsabilità di Smartness); art. 11 (Obblighi di Non Concorrenza); art. 14 (Comunicazioni); art. 16 (Foro esclusivo e legge applicabile).

ELECTRONIC SIGNATURE

Andreotta Francesco

✓ SIGNED

SIGNED BY · ON BEHALF OF VINERIA SNC DI ANDREOTTA FILIPPO E C

DATE	11 Sep 2026, 07:13 UTC
IP ADDRESS	150.228.93.210
AGREEMENT	#138

Accepted by typed electronic signature. This signature is bound to the agreement record above and constitutes a legally binding acceptance of these Terms & Conditions.

CONFIDENTIAL

Smartness S.r.l. · API Partner Program · Terms version 1